



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

Ufficio Anagrafe

Capena, 19 gennaio 2012

## AVVISO A TUTTI I CITTADINI

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 **agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni** (art. 40, D.P.R. 445/2000).

I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato.

Ciò comporta che per i certificati dell'Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, etc.) **è previsto pressoché in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo di €. 14,62** (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, per ciascun documento.

Le novità sulla certificazione sono le seguenti:

- è valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell'ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico;
- gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le autocertificazioni, **anzi sono tenuti ad acquisire d'ufficio** le informazioni (e quindi a ricercarsele presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi);
- su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura:

***"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"***.

Ogni cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445) che acconsentano all'utilizzo delle stesse. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Specialista di Area Amministrativa**

(Alessandro Montereali)